


Pubblicato il 29/11/2017

N. 05584/2017REG.PROV.COLL.  
N. 07944/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7944 del 2016, proposto da:  
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Prosperetti, Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Prosperetti in Roma, via Pierluigi Da Palestrina,19;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della sentenza della Sez. III bis del TAR del Lazio n. 9925/2016 del 23/09/2016 , nella parte in cui la stessa, pur accogliendo in parte il ricorso n. r.g. 4868 del 2016, consentendo la partecipazione anche ai candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento, ha rigettato le censure del ricorso del Collegio appellante, volte ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento in parte qua dell'ordinanza del

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15.4.2016 con la quale è stato indetto, per l'anno 2016, l'esame di Stato per ottenere l'abilitazione alla professione di Agrotecnico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Domenico Tomassetti e Paola De Nuntis dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del TAR del Lazio, sez. III bis, n. 9925/2016 del 23/09/2016, nella parte in cui ha rigettato parte delle censure contenute nel ricorso proposto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati Collegio per l'annullamento in *parte qua* dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15.4.2016 con la quale è stato indetto, per l'anno 2016, l'esame di Stato per ottenere l'abilitazione alla professione di Agrotecnico.

2. Premette in narrativa il Collegio appellante che la sentenza appellata, pur accogliendo espressamente solo in parte il ricorso n. r.g. 4868 del 2016, sì da consentire la partecipazione all'esame di Stato ai candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento, avrebbe di fatto avallato anche il contenuto logico-giuridico delle altre censure respingendole solo formalmente, impedendo peraltro l'ammissione anche ad altri candidati, segnatamente: a 115 candidati che avevano presentato domanda vantando il

requisito di avere svolto Attività Tecnica Subordinata, sostitutiva del tirocinio; ai restanti 65 candidati in possesso del requisito della Attività Tecnica Subordinata e del tirocinio tradizionale.

3. A sua volta, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza d'accoglimento del ricorso laddove consente la partecipazione all'esame di Stato anche ai candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento.

4. Con ordinanza (n. 4853/2016) il Collegio ha accolto la domanda cautelare proposta dal Collegio appellante d'ammissione con riserva degli altri candidati, oltre quelli in possesso della laurea magistrale.

5. Alla pubblica udienza del 26.10.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Con il primo ordine di motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, il Collegio appellante lamenta la non perspicuità del capo di sentenza laddove non ha espressamente annullato la lettera D dell'art. 2 dell'ordinanza impugnata, rubricata "requisiti di ammissione".

In particolare la disposizione ammette all'esame rispettivamente coloro i quali "abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in Scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un triennio"; coloro i quali "abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie" e coloro i quali "abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno triennale di attività tecnico subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie".

6.1 L'ordinanza avrebbe disatteso l'art. 6 del d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, laddove dispone che "Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi":

norma estensibile a tutte le modalità alternative di svolgimento del tirocinio professionale degli agrotecnici.

7. Il motivo è fondato.

Il d.P.R. 7 agosto 2012 n.13 stabilisce che i tirocini ed i percorsi equivalenti siano indistintamente ridotti ad un periodo massimo di 18 mesi con una disposizione, avente efficacia retroattiva, assiologicamente orientata al *favor participationis*, estendendo la platea dei candidati a coloro i quali, alla data del 15 agosto 2012, abbiano maturato un periodo di tirocinio superiori al limite massimo di diciotto mesi.

8. È altresì fondato il motivo d'appello avente ad oggetto l'omessa previsione della possibilità di partecipazione all'esame di coloro i quali abbiano svolto (oltre i "tirocini convenzionati" ricompresi nell'egida del d.P.R. n. 137/2012 anche) i tirocini in convenzione ai sensi dell' art. 6 d.P.R. 328/2001, ossia in forza di norma tuttora efficace, vincolante *in apicibus* l'ordinanza impugnata.

9. Ad analoga conclusione deve giungersi per il terzo motivo d'appello.

L'omessa estensione del periodo di 18 mesi anche a coloro che alla data del 15 agosto 2012 stavano svolgendo il periodo di attività tecnico subordinata o il percorso di formazione-lavoro esclude ingiustificatamente quanti, a quella data, abbiano iniziato ma non completato il tirocinio e l'attività tecnica subordinata entro la data di entrata in vigore del d.P.R. 137/2012.

9.1 Il vuoto normativo sul punto collide con la prassi in passato seguita dall'amministrazione, pregiudicando di fatto il legittimo affidamento serbato da quei candidati, i quali rivestono la medesima posizione giuridica soggettiva in passato riconosciuta e tutelata dall'amministrazione in sede di determinazione dei requisiti posseduti dai candidati per la partecipazione all'esame.

10. Viceversa sono destituiti di fondamento i residui motivi dell'appello principale con i quali si censurano tempistica e modalità dell'istruttoria del procedimento propedeutico all'esame.

Le censure stesse, impostate sul registro dell'illogicità ed irragionevolezza della fissazione del termine – ritenuto troppo breve – di completamento dell'istruttoria, tradiscono l'intento di sindacare nel merito la valutazione discrezionale dell'amministrazione finalizzata al celere svolgimento dell'esame. Opzione che, nella logica sistemica del meccanismo procedurale, è conforme ai principi di efficienza, economicità e tempestività dell'azione amministrativa che orientano, ai sensi degli artt. 1 e 1 bis l. 241/90, l'azione amministrativa.

I medesimi principi ispirano la prescrizione sull'utilizzo del sistema informatico del MIUR, dettata dall'esigenza di uniformare le procedure d'esame a *standards* omogenei, senza che gli eventuali errori applicativi, denunciati dal Collegio appellante, ne compromettano la legittimità di fondo della scelta al fine di perseguire, nel quadro dell'informatizzazione del settore, lo snellimento della procedura.

11. Va infine respinto l'appello incidentale proposto dal Ministero.

Secondo l'amministrazione appellante sarebbe legittima la previsione di escludere dalla possibilità di accedere all'esame i possessori di laurea magistrale o specialistica quinquennale ovvero del vecchio ordinamento.

11.1 Viceversa, nelle lauree o diplomi triennali, tra i titoli idonei d'ammissione all'esame vanno (ri-)compresi la laurea quinquennale o quadriennale: se la laurea breve è riconosciuta come formazione professionale idonea, *a fortiori* è idonea la laurea tradizionale di 4 o 5 anni.

Il dato positivo è coerente col sillogismo giuridico: l'art.55 del d.P.R. n. 328/2001 detta una disposizione di generale apertura alla normativa previgente; le lauree vecchio ordinamento sono equiparabili ai titoli ex D.M.509/1999, lauree specialistiche e lauree magistrali ex D.M.270/2004.

In aggiunta, va data continuità all'indirizzo a mente del quale l'esibizione di un titolo di studio superiore, che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, deve ritenersi assorbente di quello indicato nel bando, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore.

11.2 Tanto più nel caso, come quello in esame, in cui le lauree del nuovo ordinamento, quali titoli idonei, non si connotino per una maggiore o più specifica specializzazione conseguita dai candidati che ne siano in possesso rispetto a quella posseduta dai laureati vecchio ordinamento e titoli equiparati.

12. Conclusivamente deve essere accolto in parte l'appello principale e respinto quello incidentale.

13. La parziale novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie in parte l'appello principale, respingendo quello incidentale.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Oreste Mario Caputo**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Santoro**

IL SEGRETARIO